

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 456}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICOTRA

Presentata il 14 settembre 1983

Modifica dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, concernente norme sulla valutazione degli alunni e sulla abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che mi permetto sottoporre alla vostra attenzione e vaglio tiene conto dell'esperienza che ha investito l'applicazione dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

La rigidità prevista con i 215 giorni di « effettive lezioni » al secondo comma della predetta legge ha praticamente creato uno stato di disagio in quelle regioni ove l'inizio dell'anno scolastico previsto nel mese di settembre costituisce un grosso *handicap* per via di una situazione climatica che non consente letteralmente la possibilità di convivere in un *habitat* scolastico impregnato di umidità e calore.

Tale infatti ad esempio è il clima del mese di settembre nelle regioni del basso

meridione (vedi Calabria e Sicilia). Non vi è dubbio infatti che il clima di Trento il 15 settembre è diverso dal clima di Catania nello stesso periodo. Ecco perché si rende necessario consentire per aree regionali un diverso calendario scolastico che fra l'altro nel testo di legge n. 517 del 1977 era già dal legislatore accennato ma che non fu praticamente possibile rendere eseguibile per via del blocco dei 215 giorni. Rimuovendo quindi il blocco predetto si renderà più agevole la manovra per aree regionali rendendo quindi meno ipocrita un'apertura di anno scolastico che così come oggi è impraticabile.

Si è voluto aggiungere all'ultimo comma della proposta la facoltà di consentire la chiusura delle scuole in relazione

a consuetudini culturali-ricreative-sportive per non più di sei giorni nel mese di febbraio con obbligo di recupero delle ore di lezione anche con turni pomeridiani. Tutto ciò per legalizzare una situazione che di fatto si verifica in tutta la penisola in ordine alla cosiddetta « settimana bianca » o « settimana della neve ». A parte la considerazione che consentire una settimana bianca costituisce un fatto dal punto di vista sportivo e ricreativo che assomma forse più di un intero anno

scolastico di esercitazioni di educazione fisica, si consentirebbe alle famiglie di programmare il proprio tempo libero e si darebbe la possibilità agli operatori turistici di poter puntare su una ripresa della propria attività economica.

Si confida pertanto nell'esame, con urgenza della proposta che mira, si ripete, ad assicurare un calendario scolastico che almeno nella data di apertura venga a rispondere alle esigenze climatiche locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termine il 9 settembre.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e i consigli regionali, ogni tre anni entro il 31 dicembre determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari organi di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 15 settembre e il 5 ottobre e tra il 10 e il 30 giugno.

Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia tenuto conto delle particolari situazioni climatiche delle aree regionali delle province.

Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio

nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

Nel periodo intercorrente dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

E data facoltà ai provveditori agli studi autorizzare in relazione a consuetudini culturali-ricreative-sportive da uno a sei giorni la chiusura del mese di febbraio con obbligo di recupero delle ore di lezione anche con turni pomeridiani ».